



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

PROVINCIA DI CUNEO



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE
TRIBUTARIE PENDENTI**

Approvato con deliberazione del C.C. n° 4 del 29/03/2023

Publicato nella sezione
"Regolamenti" del sito
www.comune.maglianoalfieri.cn.it
in data 31/03/2023

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità del Regolamento
- Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata
- Art. 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata
- Art. 5 – Importi dovuti per l'applicazione alla definizione agevolata
- Art. 6 – Modalità di applicazione della definizione agevolata
- Art. 7 – Domanda di adesione alla definizione agevolata
- Art. 8 – Perfezionamento della definizione agevolata
- Art. 9 – Modalità di versamento
- Art. 10 – Entrata in vigore
- Art. 11 – Disposizioni finali

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riservato potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate, si intende disciplinare l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni grado di giudizio.
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono conformi alle previsioni contenute all'articolo 1, commi da 186 a 204, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023-2025), che riconosce (al comma 205) agli enti locali la possibilità di introdurre l'istituto deflattivo oggetto del presente Regolamento.

Art. 2
Finalità del Regolamento

1. Con il presente Regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti.
2. L'adozione dell'istituto deflattivo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali, che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti.

Art. 3
Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, Imposta sulla pubblicità e DPA, TOSAP, Imposta di Soggiorno), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022) e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 6, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
2. L'iter della definizione è di competenza:
 - a) del Comune di Magliano Alfieri, per quanto attiene alle entrate tributarie diverse da quelle indicate al seguente punto b);
 - b) del Concessionario ICA SRL, con sede in viale Italia, 136 – 19124 - LA SPEZIA, per quanto afferisce a: Imposta sulla pubblicità e DPA.

3. Possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale/ Concessionario.

4. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Art. 4

Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.

Art. 5

Importi dovuti per l'applicazione della definizione agevolata

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune/Concessionario, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della Legge 197/2022 (01/01/2023), possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Nei casi di seguito elencati, per l'applicazione della definizione agevolata di cui al presente regolamento, il contribuente può beneficiare delle seguenti riduzioni del valore della controversia:

- a) ricorso pendente in primo grado, in assenza di sentenza: 90%;
- b) ricorso pendente con il Comune soccombente in primo grado: 40%;
- c) ricorso con il Comune soccombente in secondo grado: 15%;
- d) ricorso pendente in Cassazione con entrambi giudizi di merito a favore del contribuente: 5%.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 189, della citata Legge 197/2022, in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune/Concessionario, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188 della medesima Legge, per la parte di atto annullata.

4. Per quanto riguarda le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, queste possono essere definite:

- a) con il pagamento del 15% delle stesse in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;
- b) con il pagamento del 40% negli altri casi, ovvero quando c'è sentenza sfavorevole al contribuente o ancora non è stata emessa alcuna sentenza.

Art. 6

Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita domanda, con modello messo a disposizione dal Comune.

2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno 2023.

3. Per gli importi superiori ad euro 1.000,00 (mille/00), le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 194, della Legge 197/2022. Considerato che, normalmente, per i tributi comunali non si è in presenza di importi rilevanti, si auspica che la scadenza dell'ultima rata possa rimanere nel limite del 31/12/2024.

4. La prima rata deve essere versata entro la data del 30 giugno 2023.

5. Sull'ammontare delle rate successive alla prima sono applicati gli interessi al tasso legale.

6. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018.

7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Art. 7

Domanda di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta domanda nel termine di cui all'articolo 6, comma 2, con una delle seguenti modalità:

- i. mediante consegna diretta al Comune/Concessionario;
- ii. mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale;
- iii. mediante PEC.

2. L'istanza è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità del contribuente (cognome, nome / ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita / di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.

3. Il contribuente è tenuto a presentare tante domande quanti sono gli atti impugnati per i quali intende avvalersi dell'istituto deflattivo, di cui al presente regolamento.

4. Nell'istanza il debitore indica l'eventuale numero di rate trimestrali con cui intende effettuare il pagamento.

5. Il Funzionario Responsabile dell'entrata oggetto di definizione è il soggetto competente a:

- richiedere eventuali integrazioni;
- formulare rilievi in merito alle domande presentate;
- notificare il diniego alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 200, della Legge 197/2022.

Art. 8

Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'art. 7 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 5.

Art. 9

Modalità di versamento

1. Il contribuente deve provvedere al versamento dell'unica rata o delle rate richieste entro e non oltre le scadenze previste.

2. Il versamento degli importi dovuti può essere eseguito mediante:

- modello F24;
- piattaforma dei pagamenti PagoPA.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune ed è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

Art. 11
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, sono applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 186 a 204, della Legge n. 197/2022 e s.m.i.